

tamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

21 ottobre 1977: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

22 ottobre 1977: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà 3 temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unità tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente le generalità autografe del candidato saranno immediatamente messe in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2^a Divisione reclutamento e concorsi - 1^a Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole, delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coeff. 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coeff. 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1^a categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2^a categoria buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3^a categoria sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;